

CIVILE » Avvocati

19-10-
2016

Gratuito patrocinio: compensazione fiscale esclusa per gli studi associati

L'opzione di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato (disciplinata dal D.M. 15 luglio 2016) non può essere esercitata per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall'avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 D.P.R. n. 115/2002) natura individuale. A chiarirlo è il Ministero della Giustizia con circolare del 3 ottobre 2016.

a cura della Redazione

È stata pubblicata lo scorso 3 ottobre la circolare con cui il Dipartimento affari di giustizia interviene – chiarendolo in più punti- sul **D.M. 15 luglio 2016** riguardante la **compensazione dei debiti fiscali con i crediti per le spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello stato**.

La circolare innanzitutto chiarisce che «la selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione avviene attraverso la citata piattaforma elettronica di certificazione (art. 4), la quale in sintesi:

- 1.** seleziona, "fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziare dall'art. 1, comma 779, della legge", le fatture per le quali è stata esercitata l'opzione e resa la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, per l'ammissione alla procedura di compensazione (ferma restando la possibilità per l'avvocato, in caso di esclusione, di esercitare l'opzione e rendere la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, negli anni successivi);
- 2.** comunica ai creditori, per ciascuna fattura, l'ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma;
- 3.** trasmette all'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione, "l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l'importo utilizzabile in compensazione"».

L'occasione è cara al Ministero, inoltre, per evidenziare, tra le altre cose, quanto segue:

✓ «la **piattaforma di certificazione dei crediti (PCC)** è reperibile al seguente indirizzo web: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>;

✓ per esercitare l'opzione di compensazione, l'avvocato deve essere registrato nella piattaforma quale "**libero professionista**", accedere alla stessa con le proprie credenziali e seguire il percorso menù utilità > modifica dati utente, inserendo in tale pagina i dati della sezione dichiarazione iscrizione all'Albo degli Avvocati;

✓ le dichiarazioni di responsabilità previste dall'art. 3 del decreto in oggetto possono essere sottoscritte dall'avvocato unicamente mediante un **certificato di firma digitale** in corso di validità (comunicato all'interno della piattaforma mediante la funzione utilità > tipo di firma);

✓ le uniche fatture per le quali l'avvocato può esercitare l'opzione di compensazione sono **quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti**; mentre però le fatture elettroniche vengono trasmesse alla piattaforma tramite il sistema di interscambio (SDI) e sono automaticamente associate ai codici fiscali dei creditori registrati nella piattaforma medesima, le fatture cartacee, ove non presenti, devono essere immesse specificatamente a cura del creditore (seguendo le istruzioni reperibili in raccolta guide utente creditore, al paragrafo 6 dedicato alle modalità di trasmissione dei dati): essendo le funzionalità per l'invio delle fatture nella piattaforma già disponibili, si

raccomanda di procedere al loro inserimento (ove non già presenti) fin da subito, appena terminate le procedure di accreditamento;

✓ al momento dell'inserimento della richiesta di compensazione, la piattaforma richiederà all'avvocato il numero del **provvedimento di liquidazione attribuito dal SIAMM**;

✓ poiché il decreto in esame disciplina "le modalità con le quali ... gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ... possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa ..." (art. 1), **non può essere esercitata l'opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati**, avendo il credito maturato dall'avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 D.P.R. n. 115/2002) **natura individuale**;

✓ le funzionalità che consentono la selezione delle fatture per le quali si richiede la compensazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 3 saranno, invece, disponibili unicamente nel periodo dal **17 ottobre al 30 novembre 2016**;

✓ successivamente al 30 novembre, la piattaforma elaborerà l'elenco dei crediti ammessi in compensazione secondo i criteri stabiliti nel decreto e ne invierà il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza: tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto stesso;

✓ gli Uffici giudiziari, prima dell'elaborazione di tale elenco, riceveranno via PEC un elenco di tutte le fatture per le quali ogni singolo avvocato ha esercitato l'opzione di compensazione: ciò consentirà di verificare i dati inseriti ed eventualmente registrare informazioni utili ad escludere le fatture che non possano essere utilizzate ai fini della compensazione (ad esempio perché non liquidate o già pagate);

✓ gli stessi Uffici, dopo l'elaborazione del suddetto elenco, riceveranno, per ciascun avvocato, un elenco delle sole fatture relative ai crediti ammessi in compensazione, che, al fine di evitare un eventuale successivo pagamento, saranno automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti che in SICOGE».

Ministero della Giustizia, circolare 3 ottobre 2016

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a
Wolters Kluwer Italia S.r.l.